



COMUNE DI ITTIRI

(PROVINCIA DI SASSARI)

VIA SAN FRANCESCO N.1 – 07044 ITTIRI (SS) – CF/PI 00367560901

WWW.COMUNE.ITTIRI.SS.IT

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUM. GEN. 301 NUM. SETT 88 / STM DEL 15/03/2021	OGGETTO: PROPOSTA DI INIZIATIVA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, PER LA REALIZZAZIONE, IN CONCESSIONE, DELLA MODIFICA E AMPLIAMENTO CON ANNESSE STRUTTURE DESTINATE A GARE MOTORISTICHE DEL CROSSODROMO COMUNALE ESISTENTE, IN LOC. ZIA ANNEDDA – CUP: J42B21000010005 – CIG: 86642258A6 – INDIZIONE PROCEDURA APERTA, MEDIANTE CAT SARDEGNA, E APPROVAZIONE BANDO DI GARA, DISCIPLINARE E RELATIVI ALLEGATI
--	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- in data 07/02/2020, acquisita al prot. 1651, con successive integrazioni in data 07/08/2020 prot. 9895, in data 10/08/2020 prot. 9927 e in data 16/10/2020 prot. 13262, è stata presentata una “proposta di partenariato pubblico-privato di iniziativa privata ai sensi dell’art. 183, comma 15, “Finanza di Progetto” del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativa alla “concessione inerente la modifica e ampliamento del crossodromo esistente, con la realizzazione di annesse strutture destinate a gare motoristiche in località Zia Annedda” e relativa attività di gestione per un periodo di 20 anni, da parte della A.S.D. Rally Arena Group;

- la proposta presentata, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183 del D.Lgs 50/2016, contiene un progetto di fattibilità, una bozza della convenzione che dovrà disciplinare i rapporti tra concedente e concessionario, una relazione gestionale dell’intervento, un piano economico finanziario debitamente asseverato da soggetto a ciò autorizzato, le autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui al comma 17 dell’art. 183 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la cauzione ex art. 93 D.Lgs 50/2016, la dichiarazione di impegno a prestare cauzione di cui all’art. 183 comma 9 terzo periodo;

- la proposta prevede la realizzazione dei lavori e la gestione con risorse totalmente anticipate dall’operatore economico privato, che assumerà il ruolo di concessionario e che, a fronte dell’affidamento, assumerà su di sé i rischi di gestione secondo i principi comunitari che disciplinano le operazioni di partenariato pubblico privato;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 21/10/2020 è stata approvata la suddetta proposta di partenariato da parte di promotore privato ed approvato il relativo studio di fattibilità tecnica economica con annesso piano economico finanziario e, contestualmente, la “A.S.D. Rally Arena Group”, è stata individuata quale “promotore”;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 03/02/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023 da presentare al Consiglio Comunale e nello stesso è ricompreso, nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e nell’elenco annuale 2021, l’intervento in questione, da attuarsi mediante Partenariato Pubblico Privato (PPP), per un importo pari ad € 140.946,98;

VISTO l'art. 180 del D.Lgs 50/2016 che, nel disciplinare il partenariato pubblico-privato, prevede al comma 3: *“Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc). Il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico.”*;

VALUTATA per l'Amministrazione Comunale la necessità e convenienza di avvalersi della formula di finanziamento del partenariato pubblico-privato, e quindi con investimenti a carico del soggetto promotore privato, con i seguenti vantaggi sostanziali:

- possibilità di realizzare un'iniziativa di notevole interesse per la collettività, limitandone l'impatto sul bilancio pubblico e senza l'assunzione di alcun rischio finanziario e di mercato, che viene posto a carico dei privati;
- garantire una più elevata qualità della progettazione, tempi ridotti di realizzazione e maggiore efficienza gestionale dell'impianto in questione;

RILEVATO che il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal promotore è composto dai seguenti elaborati, che vanno a costituire la documentazione di gara:

TAV.01 - PLANIMETRIA INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
TAV.01a - PLANIMETRIA STRALCIO PAI - RISCHIO FRANA;
TAV.02 - PIANTA STATO ATTUALE ED IN PROGETTO;
TAV.03 - PIANTA PIANO QUOTATO;
TAV.04 - PIANTA NUOVA SISTEMAZIONE PISTA E AREA PADDOCK;
TAV.05 - PLANIMETRIE PROGETTO IMPIANTO;
TAV.06 - PROFILO STATO ATTUALE;
TAV.07 - PROFILO STATO IN PROGETTO;
TAV.08 - PARTICOLARI STRADALI;
TAV.09 - SEZIONI STRADALI;
TAV.10 - FABBRICATI CONTAINER;
TAV.11 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
TAV.12 - IMPIANTO IDRICO E DI SCARICO REFLUI - PARTICOLARI FITODEPURAZIONE;
TAV.14 - PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E PROGETTO GESTIONALE;
TAV.15 - BOZZA CONVENZIONE;
TAV.A - ELENCO ELABORATI;
TAV.B - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA;
TAV.C - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;

VISTO il verbale di validazione del progetto di fattibilità a firma del Responsabile Unico del Procedimento emesso in data 21/10/2020;

DATO ATTO che l'attuazione dell'intervento di cui sopra, mediante ricorso al partenariato pubblico-privato, ai sensi degli artt.180 e 183 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., prevede un importo di lavori pari ad € 101.033,10, compresi gli oneri per la sicurezza di € 1.493,10, oltre all'importo per spese generali di € 27.419,43, per un valore complessivo degli interventi da realizzare di € 128.452,53 al netto di IVA;

DATO ATTO che l'importo stimato della concessione in gara ammonta ad € **128.452,53** (IVA esclusa ed al lordo dell'adeguamento inflattivo), valore computato secondo gli importi riportati negli elaborati dello studio di fattibilità tecnica ed economica;

DATO ATTO altresì che nel quadro economico riportato negli elaborati progettuali presentati dal proponente ed approvati con deliberazione G.C n. 151/2020, è stata applicata, erroneamente, l'IVA al 10%

sulle spese tecniche di progettazione e direzione lavori e che, pertanto, con l'applicazione corretta dell'IVA, pari al 22%, l'importo complessivo dell'investimento è pari ad € **144.038,11**, anziché € 140.946,98;

RITENUTO di procedere all'affidamento della concessione mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art. 183 commi 4 e 5 del D.Lgs 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, tra operatori economici idonei allo svolgimento dei lavori e servizi previsti nella concessione;

TENUTO CONTO che l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. prescrivono, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'adozione di apposita determinazione da parte del responsabile del procedimento di spesa, indicante il fine che con il contratto stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base, si precisa quanto segue:

– con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire la valorizzazione dell'attuale tracciato, che è stato creato nel 1983 dall'Associazione Ittirese Sport Motoristici, che nel corso degli anni ha ospitato numerose gare automobilistiche e motociclistiche di vario livello, e, dal 2015, grazie alla collaborazione con l'ACI e l'Associazione Rally Arena Group, ha ospitato delle prove speciali del campionato mondiale rally WRC; l'intervento proposto, che prevede l'articolazione del tracciato in aree di utilizzo diverso tra di loro, ma perfettamente integrate per lo svolgimento di manifestazioni di "Rally Cross" e "Auto Cross", consentirà di offrire ai cittadini di Ittiri e della Sardegna in generale, una struttura unica nel suo genere;

– Il contratto ha per oggetto: affidamento in concessione mediante ricorso al partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 183 – comma 15 – del D.Lgs 50/2016 per la realizzazione, in concessione, della modifica e ampliamento con annesse strutture destinate a gare motoristiche del crossodromo comunale esistente, in loc. Zia Annedda e relativa attività di gestione per un periodo di 20 anni;

– la forma del contratto da stipulare sarà quella dell'atto pubblico, le cui clausole negoziali essenziali sono indicate nello Studio di fattibilità Tecnica ed Economica, tenuto conto delle eventuali migliorie formulate in sede di gara dall'offerta che verrà presentata dai concorrenti;

– la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura aperta informatizzata di cui all'art. 60 del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo decreto, mediante valutazione della componente tecnica ed economica delle diverse proposte, valutate nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara;

CONSIDERATO che:

- trattandosi di affidamento di importo pari o superiore ai 40.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 2, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale "le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice";
- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs 50/2016;
- se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, procede secondo una delle seguenti modalità ai sensi del comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs 50/2016:
 - a) ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sei mesi dopo dalla entrata in vigore del Codice, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia, così come previsto dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs 50/2016;
- fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui sopra si applica l'articolo 216, comma 10 che stabilisce che “fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”;
- la L.R. n. 24 del 20 ottobre 2016 ed in particolare l'articolo 27, riportante: “Applicazione dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016: “fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo”;

RILEVATO, che questa stazione appaltante è iscritta all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti" presso l'ANAC, di cui all'articolo 33-ter del D.L. 179/2012;

VISTI:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014, con la quale è stato istituito, per l'acquisizione di beni e servizi privi di rilevanza comunitaria, il Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nell'ambiente del portale Sardegna CAT;
- la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo del mercato elettronico e del sistema di e-procurement per le acquisizioni di forniture e di servizi, offrendo la possibilità, anche agli enti locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di committenza così organizzata;
- il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, che all'articolo 9 prevede l'istituzione, nell'ambito dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, di un elenco dei soggetti aggregatori, in numero non superiore a 35, del quale fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza regionale qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della L. 296/2006 (comma 1);
- la delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell'ANAC contenente l'elenco dei soggetti aggregatori nel quale è ricompresa la Centrale regionale di committenza Sardegna CAT;

CONSIDERATO che questa amministrazione, già da tempo, conformandosi alla normativa vigente, ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione ed abilitazione di punto ordinante e punti istruttori, per l'acquisizione di beni e servizi in economia, attraverso l'utilizzo dello strumento della richiesta di offerta;

PRECISATO che per “mercato elettronico”, si intende, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. Cccc) del Codice, uno strumento d'acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

CONSIDERATO che:

- a far data dal 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l'obbligo del ricorso alle comunicazioni elettroniche nell'ambito delle procedure di gara tra stazione appaltante e operatori economici previsto

dall'art. 40 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e con le regole previste dall'art. 52 del medesimo D.Lgs 50/2016;

- con riferimento a quanto precedentemente segnalato la RAS con nota n. 6494 del 17/10/2018 ha comunicato agli enti locali la possibilità di ricorrere alla piattaforma telematica della CRC SardegnaCAT per tutte le tipologie di gara;

CONSIDERATO che, ai fini dell'affidamento della concessione oggetto del presente provvedimento, nel rispetto dell'obbligo imposto dall'art. 40 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si procederà mediante ricorso alla piattaforma telematica per l'e-Procurement della Regione Sardegna, denominata SardegnaCAT, attraverso la pubblicazione di una R.D.O. aperta, secondo i documenti di gara allegati al presente provvedimento, di cui sono parte integrante e sostanziale, precisando che si darà corso all'aggiudicazione ancorché pervenga una sola offerta valida;

ATTESO che ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 nonché l'idoneità professionale ed il possesso dei seguenti requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale evidenziati nel disciplinare di gara;

RAVVISATO che occorre procedere ad approvare il bando ed il disciplinare di gara, contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte;

VISTO che il competente servizio ha predisposto il bando ed il disciplinare di gara ed i relativi allegati di gara per l'affidamento dei servizi specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

DATO ATTO che l'avvio della presente procedura non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente, fatta eccezione per il versamento all'ANAC del contributo di gara ai sensi dell'art. 1 comma 67 della Legge 266/2005 e s.m.i., che, in base all'importo della concessione, è pari ad € 30,00, da versare secondo le modalità ed i termini indicati, in ultimo, nella Delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019;

RAVVISATO che occorre procedere ad assumere il relativo impegno di spesa sul Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio provvisorio 2021, sul cod. PEG 06011.04.0604 per la somma di € **30,00**;

RICHIAMATI l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 ed il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;

VERIFICATO che trattasi di spese che esulano il limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

RILEVATO che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

RICHIAMATI:

- l'art. 106, c. 3-bis del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni con la L. 17 luglio 2020, n. 77 che dispone il differimento al 31 gennaio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 contestualmente autorizzando l'esercizio provvisorio fino a tale data;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 di ulteriore differimento al 31 marzo 2021 del suddetto termine;
- l'art. 163 TUEL, punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, All. 4/2 al D.Lgs 118/2011;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 16/04/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 unitamente alla nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione;

- la deliberazione G.C. n. 54 del 18/04/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 . Parte IV PEG finanziario;
- la deliberazione G.C. n. 101 del 29/07/2020 con la quale è stato approvato il PEG comprensivo del Piano Dettagliato degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022;

TANTO premesso e considerato;

VISTO lo Statuto del Comune di Ittiri;

VISTI:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di Servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di Settore;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'indizione della procedura aperta per l'Affidamento in concessione mediante ricorso al partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 183 – comma 15 – del D.Lgs 50/2016 per la realizzazione, in concessione, della modifica e ampliamento con annesse strutture destinate a gare motoristiche del crossodromo comunale esistente, in loc. Zia Annedda e relativa attività di gestione per un periodo di 20 anni – CUP: J42B21000010005 – CIG 86642258A6.

DI PROCEDERE all'affidamento della concessione mediante procedura aperta informatizzata ai sensi degli artt. 40 e 60 del D.Lgs 50/2016, adottando quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, mediante valutazione della componente tecnica ed economica delle diverse proposte, valutate nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara, dando atto che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

DI INDIRE procedura aperta informatizzata tramite richiesta di offerta su SardegnaCAT, mercato elettronico della Regione Sardegna per individuare l'operatore economico al quale affidare la concessione di che trattasi, sulla base della proposta e del relativo studio di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016, prevede un importo di lavori pari ad € 101.033,10, compresi gli oneri per la sicurezza di € 1.493,10, oltre all'importo per spese generali di € 27.419,43, per un valore complessivo degli interventi da realizzare di € 128.452,53 al netto di IVA.

DI DARE ATTO che l'importo stimato della concessione in gara ammonta ad € 128.452,53 (IVA esclusa ed a lordo dell'adeguamento inflattivo), valore computato secondo gli importi riportati negli elaborati dello studio di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 21/10/2020.

DI DARE ATTO che nel quadro economico riportato negli elaborati progettuali presentati dal proponente ed approvati con deliberazione G.C. n. 151/2020, è stata applicata, erroneamente, l'IVA al 10% sulle spese tecniche di progettazione e direzione lavori e che, pertanto, con l'applicazione corretta dell'IVA, pari al 22%, l'importo complessivo dell'investimento è pari ad € **144.038,11**, anziché € 140.946,98.

DI DARE ATTO altresì che il promotore godrà del diritto di prelazione previsto dall'art. 183, comma 15, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

DI APPROVARE la documentazione di gara costituita da: bando, disciplinare di gara ed i relativi allegati, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; il disciplinare contiene tutti gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte.

DI DARE ATTO che l'avvio della presente procedura non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente, fatta eccezione per il versamento all'ANAC del contributo di gara ai sensi dell'art. 1 comma 67 della Legge 266/2005 e s.m.i., che, in base all'importo della concessione, è pari ad € 30,00, da versare secondo le modalità ed i termini indicati, in ultimo, nella Delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019.

DI IMPEGNARE, ai sensi ai sensi degli artt. 163 e 183 del D.Lgs 163/2000, a favore dell'ANAC, quale contributo relativo alla gara d'appalto, ai sensi dell'art. 1 comma 67 della Legge 266/2005 e s.m.i., la somma di € **30,00** sul cod. PEG 06011.04.0604 del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – esercizio provvisorio 2021.

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile del Settore intestato dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione trasparente", eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile, l'esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: **Ing. Antonio Giovanni Mannu**, dipendente comunale presso il Settore intestato.

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Albo Pretorio	Settore Economico Finanziario e Tributi
Settore Tecnico Manutentivo	

Ittiri, 15/03/2021

Il Responsabile del Settore
MANNU ANTONIO GIOVANNI / ArubaPEC
S.p.A.
(Documento Informatico Firmato
Digitalmente)